

**CONTRATTO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE
DI DESK ALL'INTERNO DEI LOCALI ADIBITI AD USO "BIGLIETTERIA"
NELL'AUTOSTAZIONE DI PALERMO CENTRALE**

TRA

FS Park S.p.A., con sede a Roma, in piazza della Croce Rossa 1, cap. 00161, iscritta al n. 04942261001 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani S.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona dell'Amministratore Unico _____, ivi domiciliato per la carica, nato a _____ il _____, nel prosieguo per brevità denominato "FS Park S.p.A"

E

....., con sede legale in, n., R.E.A. di n , iscrizione nel Registro delle Imprese di, Codice Fiscale e Partita IVA n., PEC, in persona di..... nella sua qualità di, in forza dei poteri conferiti con, di seguito anche più brevemente denominata "VETTORE"

di seguito indicate anche singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

Premesso:

- che FS Park S.p.A, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.r.l., è statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo di aree attrezzate da adibire alla sosta di mezzi di trasporto di qualunque tipo, pubblici e privati, ed opera utilizzando prevalentemente aree appartenenti al patrimonio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che FS Park S.p.A detiene la titolarità della gestione delle aree di parcheggio pubblico a pagamento della Stazione di Palermo Centrale;
- che nella predetta area di Palermo Centrale è stato realizzato ed è in esercizio un Terminal Bus, sito in Via T. Fazello, con annessi spazi attrezzati per le operazioni di carico e scarico passeggeri di società di autotrasporto passeggeri, gestito da FS Park S.p.A.;
- che in data , il Vettore ha sottoscritto con FS PARK un contratto avente ad oggetto l'utilizzo temporaneo di stalli sosta presso l'Autostazione di Palermo Centrale;
- che, in base alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ("ART") n. 56 del 30 maggio 2018, ha richiesto a FS PARK l'assegnazione di uno spazio/spazi per l'installazione di

n DESK all'interno dei locali adibiti ad uso "biglietteria" nell'anzidetta Autostazione (sita in Palermo, via Fazello);

- che le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente contratto di concessione d'uso (di seguito il "Contratto") con il quale FS PARK concede a la porzione immobiliare/le porzioni immobiliari meglio individuata/e nell'oggetto del presente Contratto;
- che le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'uso della suddetta porzione immobiliare/delle suddette porzioni immobiliari è destinato ad un'attività connessa e dipendente all'attività di trasporto.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati (di seguito "Allegati"), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

FS PARK concede in uso al Vettore, che accetta, lo Spazio/gli Spazi ubicato/i ubicati all'interno dell'Autostazione di Palermo Centrale, individuato/i nell'Allegato 1 (di seguito indicato/i come lo "Spazio/gli Spazi"), affinché il Vettore vi possa installare n (...) DESK per la vendita dei titoli di viaggio alla propria clientela (di seguito più brevemente "DESK").

La superficie complessiva dello Spazio/degli Spazi oggetto del presente Contratto è indicata nell'Allegato 1. Nel medesimo Allegato è riportata anche una planimetria che riproduce la collocazione del/dei DESK nell'ambito della suddetta Autostazione.

Lo Spazio/gli Spazi viene/vengono accettato/i dal Vettore nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova/trovano e riconosciuto/i idoneo/i all'uso pattuito.

Articolo 3

VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha una durata di anni (.....) con decorrenza dal

Il Contratto si riterrà rinnovato automaticamente a seguito di stipula di un nuovo Accordo o rinnovo di accordo in scadenza in continuità con il contratto di utilizzo stalli sottoscritto tra le Parti.

La consegna dello Spazio/degli Spazi verrà formalizzata mediante apposito verbale firmato dalle Parti ed avverrà entro 5 gg. dalla firma del presente contratto.

Un mese prima della scadenza le Parti potranno negoziare l'eventuale sottoscrizione di nuovo contratto.

Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del Contratto, in caso di risoluzione ovvero scioglimento per qualsiasi ragione del Contratto *inter partes* stipulato in data _____, meglio descritto nella premessa c), si determinerà l'immediata cessazione del presente Contratto, con l'obbligo in capo al Vettore di riconsegnare lo Spazio/gli Spazi come previsto nel successivo art. 7.

Articolo 4

DESTINAZIONE DELLO SPAZIO/DEGLI SPAZI - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Vettore - pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. - si impegna a non mutare, anche solo temporaneamente o parzialmente, la destinazione d'uso dello Spazio/degli Spazi.

È fatto espresso divieto al Vettore di subconcedere, in tutto o in parte, lo Spazio/gli Spazi oggetto del presente Contratto.

Articolo 5

CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto al Vettore, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di cedere in tutto o in parte il presente Contratto.

Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c.c., il Vettore presta il proprio preventivo consenso alla cessione del Contratto.

Articolo 6

CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuo del presente Contratto è pari a € oltre IVA.

Tale importo è stato è stato calcolato su una tariffa unitaria annua di 300 euro/mq e potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del presente Contratto in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti eventualmente emessi in materia dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Al detto importo si dovranno aggiungere gli oneri condominiali di cui all'art. 12 che segue.

Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Vettore in 4 rate trimestrali da pagarsi con valuta fissa al giorno 5 del primo mese del trimestre di riferimento. FS PARK si impegna a far pervenire le relative fatture entro il 15° giorno dell'ultimo mese del trimestre precedente.

Nel caso in cui la prima rata non coincida con un intero trimestre solare, il Vettore corrisponderà il relativo importo, proporzionato ai giorni in cui ha avuto in disponibilità lo Spazio/gli Spazi, in occasione della fattura relativa al trimestre successivo.

Per il rispetto della normativa che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati e titolari di Partita IVA, tutte le fatture dovranno essere trasmesse e ricevute esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Le fatture emesse da FS PARK dovranno essere intestate a:

....., con sede legale in, Codice Fiscale/Partita IVA n.

Il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica è:

I pagamenti verranno effettuati sulle seguenti coordinate bancarie intestate a FS PARK S.p.a.:

INTESA SANPAOLO ag. 37 di Roma – IBAN: IT 81 X 03069 05000 100000014917

S'intende che il Vettore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, i dovuti pagamenti anche in caso di mancata o ritardata ricezione della fatturazione da parte di FS PARK.

Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

Articolo 7

RESTITUZIONE O MODIFICHE DEGLI SPAZI - MIGLIORIE E ADDIZIONI

Al cessare del Contratto, qualunque sia il motivo della cessazione, il Vettore dovrà riconsegnare - entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta cessazione – lo Spazio/gli Spazi nello stato medesimo in cui lo ha/li ha ricevuto/i al momento della presa in consegna.

Resta espressamente convenuto che, ove si rendesse necessario rendere disponibili ad altro Vettore - in applicazione di quanto deliberato in materia dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in particolare con

delibera n. 56 del 30 maggio 2018 - spazi per il medesimo utilizzo previsto dal presente Contratto, il Vettore sarà obbligato a procedere alla restituzione di quegli spazi o porzioni di spazi che gli saranno richieste da FS PARK, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta, restando onere di quest'ultima ogni relativo intervento di allestimento.

In caso di ritardata riconsegna dello Spazio/degli Spazi, il Vettore sarà tenuto al pagamento, oltre al corrispettivo pattuito, anche di una penale pari a 5 (cinque) volte il corrispettivo giornaliero.

FS PARK, al fine di soddisfare eventuali richieste di altri Operatori, sempre nel rispetto della regolamentazione vigente, potrà inoltre procedere, anche nel corso di esecuzione del Contratto, alla riduzione dello Spazio/degli Spazi senza che ciò possa comportare alcuna forma di indennizzo, risarcimento e/o pretesa da parte del Vettore, fatto salvo l'adeguamento del corrispettivo complessivo.

Resta inteso che in caso di modifiche definitive al perimetro dello Spazio/degli Spazi, le Parti procederanno a modificare e sostituire di comune accordo l'Allegato 1 al Contratto.

Il Vettore non potrà eseguire opere e/o addizioni, anche se costituenti migliorie e comunque progettati e diretti da un tecnico abilitato, senza il preventivo consenso scritto di FS PARK.

Per tutte le opere, migliorie e addizioni che venissero eseguite dal Vettore senza il preventivo consenso scritto di FS PARK, quest'ultima potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere la rimessione in pristino dello Spazio/degli Spazi a cura e spese del Vettore, ovvero mantenere in essere le opere già eseguite senza riconoscere nessun compenso, indennizzo c/o risarcimento alla stessa. Le opere realizzate legittimamente dal Vettore, alla scadenza e/o risoluzione anticipata del presente Contratto, saranno mantenute da FS PARK senza che nessun compenso e/o indennizzo sia dovuto.

Articolo 8

RECESSO

Il Vettore ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, dandone avviso a FS PARK, mediante lettera Raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tale caso il Vettore sarà tenuto al pagamento esclusivamente dei canoni e degli oneri dovuti sino alla data di efficacia del recesso o, se successiva, della effettiva riconsegna dello Spazio/degli Spazi.

Articolo 9

ISPEZIONE

Il Vettore si impegna, durante la vigenza del presente Contratto, a consentire al personale di FS PARK o da essa incaricato, in ogni momento e con congruo preavviso, visite ispettive intese ad accertare le modalità e la corretta destinazione d'uso, nonché a controllare l'osservanza degli obblighi che incombono per legge o per Contratto, sul Vettore. Resta inteso che le visite ispettive verranno eseguite in modo da non intralciare l'attività svolta nello Spazio/negli Spazi.

Articolo 10

DIVIETO DI PUBBLICITA'

E' fatto divieto assoluto al Vettore di far installare sullo Spazio/sugli Spazi oggetto del presente Contratto scritte o cartelli pubblicitari, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato a FS PARK direttamente o tramite terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. È consentita l'apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nello Spazio/negli Spazi e la denominazione del Vettore, ovvero del logo relativo all'attività svolta.

Articolo 11

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E MANUTENZIONE

Lo Spazio/gli Spazi è/sono concesso/i in uso nello stato di fatto in cui si trova/trovano; ogni intervento di adeguamento alla normativa vigente e/o di adattamento alla destinazione d'uso prevista e/o di manutenzione ordinaria e di pulizia è a totale cura e spese di FS PARK.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dello Spazio/degli Spazi sono a cura e spese di FS PARK.

È altresì a carico di FS PARK la pulizia del locale adibito ad uso "biglietteria", i cui costi saranno addebitati al Vettore ai sensi del successivo art. 12.

Nel caso di eventi - dipendenti da FS PARK - che pregiudichino la piena operatività dello Spazio/degli Spazi, FS PARK medesima si impegna - entro ventiquattro ore dalla segnalazione da parte del Vettore - ad intervenire per il ripristino dell'operatività dello Spazio/degli Spazi stesso/i.

Articolo 12

ONERI ACCESSORI E SERVIZI

Sono a carico del Vettore gli oneri accessori connessi al funzionamento delle parti comuni dell'Autostazione nonché dello Spazio/degli Spazi oggetto del presente Contratto (quali pulizie, security

e safety) e gli oneri relativi alle forniture dei servizi e utenze centralizzati (es. acqua, energia, climatizzazione e simili), nonché i costi comunque riferiti alle utenze dirette.

Il Vettore dichiara di aver preso atto e di accettare che il riparto degli oneri accessori/utenze, di cui al presente articolo, nonché la definizione dei servizi oggetto di fatturazione, vengono determinati da società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e FS PARK, rispettivamente proprietarie ed affidataria della gestione integrata dei complessi immobiliari e delle aree di scambio intermodali delle principali stazioni ferroviarie italiane, all'interno del "regolamento per la ripartizione degli oneri condominiali".

L'addebito delle somme annualmente dovute dal Vettore a titolo di oneri accessori verrà effettuato da FS PARK in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, da saldare a 30 giorni dalla data fattura, sulla base - salvo conguaglio - del preventivo annuale relativo all'esercizio.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sulle medesime coordinate bancarie di cui all'art. 6 che precede.

Il mancato pagamento, nel termine di 15 giorni da ogni singola scadenza, di quattro rate di oneri ovvero il mancato pagamento nei medesimi termini del conguaglio dovuto, attribuirà a FS PARK la facoltà di risolvere il presente Contratto senza necessità di alcuna ulteriore formalità ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme dovute in dipendenza del presente Contratto, il Vettore dovrà corrispondere a FS PARK gli interessi di mora maturati dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al saldo, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta e/o intimazione.

S'intende che il Vettore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, i dovuti pagamenti anche in caso di mancata o ritardata ricezione della fatturazione da parte di FS PARK.

Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

Articolo 13

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, ivi incluso il pagamento del corrispettivo e delle penali ivi previste, il Vettore costituirà a favore di FS Park S.p.A un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), pari al valore del corrispettivo trimestrale stimato dovuto, mediante trasferimento sul c/c bancario n. _____, intestato a FS Park S.p.A., da versare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, pena la nullità della stessa.

Detto deposito cauzionale sarà mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata del presente Contratto. Qualora l'ammontare del deposito si dovesse ridurre, il Vettore dovrà reintegrare l'importo entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, FS Park S.p.A si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito senza la corresponsione di interessi, alla scadenza del presente Contratto, previa verifica di FS Park S.p.A. del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Vettore.

Articolo 14

OBBLIGHI DEL VETTORE

Il Vettore si obbliga a mantenere lo Spazio/gli Spazi in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l'igiene e quant'altro attenga all'uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando FS PARK da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposto il Vettore, sono completamente a sua cura e spese, e per l'ottemperanza degli stessi il Vettore dovrà contattare, ove necessario, le strutture preposte di FS PARK.

In caso di sostituzioni o rimozioni di uno o più DESK, il Vettore si obbliga a darne comunicazione scritta a FS PARK con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Il corrispettivo complessivo del Contratto verrà adeguato da FS PARK con la fatturazione del trimestre successivo con decorrenza dall'effettiva modifica del numero degli Spazi.

Articolo 15

RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI

Il Vettore ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati allo Spazio/agli Spazi. In particolare, il Vettore risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere.

Per tali eventuali danni il Vettore s'impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne FS PARK da qualsiasi pretesa derivante da terzi.

Il Vettore è responsabile sia verso FS PARK sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dello spazio/degli Spazi e dei suoi impianti.

FS PARK non assume alcuna responsabilità per danni occorsi al/ai DESK dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi.

Il Vettore dichiara e garantisce di aver attivato una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, incendio, scoppio, rischio locativo e ricorso terzi in base alle seguenti polizze stipulate con primaria compagnia:

- a) polizza incendio a copertura dei beni mobili oggetto dell'attività svolta, ubicati nello Spazio/negli Spazi in uso, per un capitale adeguato all'effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire i danni causati allo Spazio/agli Spazi e a FS PARK per un massimale per sinistro di € (euro);
- b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T., che dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 20.000.000 (euro ventimilioni).

In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, il Vettore potrà produrre copia dell'estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo.

Il Vettore si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di FS PARK, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse dello Spazio/degli Spazi.

La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dello Spazio/degli Spazi nelle stesse comporterà il diritto di FS PARK di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa del Vettore ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo l'obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) dovrà essere convenuto che:

1. non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del Contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di FS PARK; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 (trenta) giorni, previo avviso a FS PARK delle motivazioni del provvedimento;
2. dovranno essere considerati "Terzi" FS PARK, i suoi dipendenti e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse;

3. l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di FS PARK (art. 1916 c.c.).

Articolo 16

RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, FS PARK si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:

- violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti del Vettore e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- mancato pagamento da parte del Vettore di almeno 2 ratei trimestrali di corrispettivo anche non consecutivi;
- subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del presente Contratto;
- mutamento d'uso dello Spazio/degli Spazi;
- violazione degli obblighi previsti agli articoli 10, 12, 13, 15 e 20 del presente Contratto;
- sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico del Vettore, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione il Vettore dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, liberi da persone e cose, lo Spazio/gli Spazi oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di FS PARK di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all'art. 7 del presente Contratto.

Articolo 17

FORO

Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

Articolo 18

ADEMPIMENTI FISCALI E SPESE

Resta convenuto che gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente atto è soggetto ad IVA, in virtù dell'opzione per l'imposizione che, in questa sede, FS PARK S.p.A. espressamente esercita ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 8, del D.P.R. 633/1972, introdotto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. E' inoltre soggetto all'imposta proporzionale di registro del 1% (uno per cento) sul canone annuo ai sensi dell'articolo 40, comma 1-bis, e dell'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, introdotti dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'imposta di registro sarà ripartita al 50% (cinquanta per cento) tra di esse mentre le spese di bollo saranno a carico della Società.

Alla registrazione provvederà FS PARK con successivo addebito al Vettore della quota di competenza.

Articolo 19

CLAUSOLA DI TRASPARENZA

Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Vettore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla relativa risoluzione.

Articolo 20

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

FS Park S.p.A gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS Park S.p.A (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

Il Vettore dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Governance”, sottosezione “Codice Etico”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet <https://www.fspark.it> alla sezione “Governance”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

Il Vettore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

La violazione da parte del Vettore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS Park S.p.A e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

Il Vettore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite:

- posta ordinaria all'indirizzo FS Park S.p.A., Comitato etico ovvero Organismo di Vigilanza, Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161.

oppure in alternativa:

- posta elettronica all'indirizzo comitatoetico@fspark.it ovvero odv@fspark.it

Articolo 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR ed in particolare di necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili. Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 22

Gestione del Contratto

La struttura deputata alla gestione ed al controllo sull'esecuzione del presente Contratto, per FS Park S.p.A, è la S.O. Sviluppo Asset e Operations, nella persona del Responsabile Dott. Andrea Destro.

Art. 23

Ambiente

Il Vettore, per tutta la durata del presente Contratto, si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati materiali o sostanze infiammabili o esplosive, nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto del presente Contratto, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne FS Park S.p.A da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, il presente Contratto è da intendersi risolto per uso dell'area non conforme alla legge.

Art. 24

Cessione del contratto e del credito

E' fatto divieto al Vettore di cedere il presente Contratto, di concedere in utilizzo a terzi estranei i locali adibiti ad uso biglietterie.

La violazione di uno qualunque di tali divieti produrrà, ipso iure, la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. per colpa del Vettore il quale resta obbligato a corrispondere il dovuto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da FS Park S.p.A.

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione del presente Contratto, da parte di FS Park S.p.A, ad altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte di FS Park S.p.A, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dal presente Contratto

Articolo 25
ALLEGATI

Sono annessi al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

N. 1 – descrizione Spazio/Spazi e Planimetria;

N.2 – regolamento per la ripartizione degli oneri condominiali.

Roma-Palermo, li

Per FS PARK S.p.A.

Per
